

Roma, 24 giugno 2009

Segreteria Confederale

All'ARaN
c.a. Presidente Avv. M. Massella Ducci Teri
ROMA

Anticipata via Fax

Prot. 502/09

Oggetto: trasmissione nota scritta su schema decreto legislativo di attuazione L.15/09 come da intese intervenute nel corso della riunione del 22 giugno 2009.


Facendo seguito alla richiesta, espressa dall'ARAN su sollecitazione del Ministro per la Pubblica Amministrazione ed Innovazione, di presentazione di nota scritta inerente alle problematiche poste dallo schema di decreto legislativo di attuazione L.15/09, in ordine ai comparti di contrattazione collettiva nel Pubblico Impiego ed alla rappresentatività delle OO.SS., si trasmette il documento in allegato.

Si resta in attesa di notizie sulla relazione che l'ARAN trasmetterà al Ministro per la Pubblica amministrazione ed Innovazione.

Si coglie l'occasione per porgere Cordiali Saluti.

Il Segretario Confederale per il pubblico impiego

(Davide Velardi)





PROPOSTA DI MODIFICA ART.52 e ART.63 dello SCHEMA di D.LGS di attuazione della L.15/2009

PROPOSTA DI EMENDAMENTI

Nonostante si affermi, nella relazione illustrativa di accompagnamento allo schema di D.lgs, che *"si è ritenuto opportuno **per ragioni di chiarezza sistemica** riunire in un solo testo le disposizioni attuative delle deleghe contenute negli articoli da 3 a 7 della Legge 15/09"* **va detto in premessa** che il ponderoso articolato (52 pagine e 72 articoli) non può certo definirsi un monumento alla chiarezza!

Tanto più che numerosi articoli modificano, sostituiscono, integrano o abrogano altrettanti articoli della Legge 165/01!

Una particolare attenzione va riservata al **capo quarto del titolo quarto**, relativo ai comparti ed alla contrattazione collettiva.

In materia, infatti, va rammentato che con l'**Accordo Quadro** sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009, mentre si è convenuto di operare, fra l'altro, per una riduzione del numero dei contratti, **non si è in alcun modo previsto che a tale operazione provvedesse unilateralmente e per legge il Governo.**

E ciò tanto più che la "ratio" stessa dell'Accordo confermava esplicitamente la volontà di una sostanziale **equiparazione** tra lavoro pubblico e lavoro privato. Ebbene, così come sarebbe impensabile che il Legislatore definisse per legge le aree contrattuali nel settore privato, altrettanto lo sarebbe per il settore pubblico, per il quale, invece, il D.lgs in esame restringe a **due** i comparti di contrattazione collettiva.

Va in proposito richiamata la disposizione previgente dell'articolo 40 comma 2 della Legge 165/01 che così recitava: *"Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 43, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale **riguardanti settori omogenei o affini**. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti."*



Disposizione in forza della quale l'ultimo accordo ha previsto 10 comparti di contrattazione.

È pur vero che la Legge 15 del 5 marzo 2009, all'articolo 3 comma 2 lettera H punto 4, ha previsto la delega per la *"riduzione del numero dei comparti e delle aree di contrattazione, **ferma restando** la competenza della contrattazione collettiva per l'individuazione della relativa composizione, anche con riferimento alle aziende ed enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni"* **ma era più che logico attendersi**, da parte del legislatore delegato, che esercitasse la delega senza contraddire, appunto, l'accordo 22/01/2009 e si limitasse quindi a ribadire l'impegno in esso contenuto, rendendo, cioè, vincolante per la contrattazione l'**obbiettivo** di riduzione del numero dei comparti.

L'aver ridotto d'ufficio a due gli attuali dieci comparti, invece, ed aver relegato la contrattazione collettiva alla mera collocazione delle varie Amministrazioni nell'uno o nell'altro, **configura invero** – oltre che una chiara violazione della pur affermata equiparazione al settore privato – **gli estremi di un vero e proprio eccesso di delega**.

In sostanza viene di fatto vanificato il principio contenuto nella delega che attribuisce alle parti la "definizione della composizione dei comparti", non potendosi certo equiparare alla "contrattazione" l'attività di mera e forzosa "collocazione"; attività che non consentirebbe di salvaguardare le omogeneità e/o specificità dei vari settori in cui si articola la Pubblica Amministrazione, con conseguente appiattimento di peculiarità e professionalità pur presenti nell'area pubblica.

Si sottolinea, inoltre, come la compressione forzosa di realtà assolutamente disomogenee fra loro, potrebbe, di fatto, rendere, se non impossibile, sicuramente complessa e difficoltosa la stessa negoziazione del contratto collettivo nazionale e ciò in netta contraddizione con l'obiettivo di snellire e velocizzare le fasi negoziali; obiettivo che costituisce, tra l'altro, la principale motivazione sottesa e dichiarata di addivenire alla riduzione e semplificazione dei contratti.

Di seguito gli emendamenti proposti:

EMENDAMENTI



Per le considerazioni e le motivazioni sinteticamente illustrate, **si propone di emendare** l'art 52 del D.lgs. in esame nella parte in cui modifica, sostituendolo, il **comma 2 dell' art.40 del D.lgs 165 del 2001**:

"2. I comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono separate aree per la dirigenza, sono costituiti e definiti tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, con le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47. I professionisti.....(omissis)"

Al fine di **rispettare l'obiettivo di riduzione dei comparti**, previsto nella legge delega, si propone di inserire un nuovo articolo:

"Art.52Bis. Entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le Confederazioni rappresentative e l'ARAN dovranno procedere, mediante apposito accordo, alla riduzione, in misura non inferiore al 30%, degli attuali Comparti di contrattazione collettiva ed alla nuova definizione della loro composizione."

Norma transitoria: art. 63 commi 3 e 4

Quale che sia la scelta del legislatore in merito agli emendamenti sopra proposti, si pone, in ogni caso, la necessità di una **chiara disciplina** della fase transitoria.

Devesi sottolineare che - nell'Accordo quadro del 22 gennaio 2009 e nel successivo del 30 aprile 2009 - le parti, Governo compreso, hanno stabilito le modalità ed i tempi relativi ai rinnovi contrattuali.

In base a tali accordi le piattaforme relative al rinnovo dei ccnl in scadenza al 31 dicembre 2009, dovranno essere presentate entro il mese di **giugno 2009** ed i negoziati essere avviati entro i **tre mesi successivi**.

Risulta, pertanto, inevitabile, oltre che logico, che le piattaforme e la successiva negoziazione facciano riferimento agli attuali comparti.

Né va sottovalutata la circostanza che debbano ancora concludersi le negoziazioni relative a ccnl non ancora definiti.

Sulla base delle considerazioni su esposte, l'operatività dei nuovi comparti - così come ridefiniti ai sensi del decreto in esame - non può che slittare al 2013, lasciando congelati, per la stagione negoziale relativa al triennio 2010-2012, numero e composizione degli attuali comparti, nonché, conseguentemente, la rappresentatività accertata per il biennio 2008-2009.

Durante il periodo indicato (2010-2012), ovviamente, le parti procederanno alla stipula dell'accordo sulla composizione (e sul numero) dei nuovi comparti, provvedendo anche all'adeguamento dei meccanismi di rilevazione della rappresentatività utile per la fase negoziale successiva (2013 - 2015).

Si propongono, a tal fine, i seguenti emendamenti (in neretto le modifiche):

EMENDAMENTI

Art.63 – comma 3:

“Per consentire l'adeguamento dei meccanismi di rilevazione della rappresentatività sindacale a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, **nonché al fine di consentire il regolare svolgimento delle trattative negoziali in corso**, per i rinnovi contrattuali relativi al primo periodo successivo a quello in corso, **rimangono inalterati i comparti di contrattazione vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto** e la medesima rappresentatività rimane determinata con riferimento alla media fra dato associativo e dato elettorale rilevati per il biennio contrattuale 2008-2009.

Conseguentemente...(omissis)“

Art.63 – comma 4: ABROGATO (in coerenza con gli emendamenti proposti)